

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 8 febbraio 2013

In Aosta, il giorno otto (8) del mese di febbraio dell'anno duemilatredici con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Leonardo LA TORRE

Albert LANIECE

Ennio PASTORET

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'Istruzione e Cultura sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **160** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE MODALITA' PER LA CONCESSIONE E LA REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PREVISTE DALL'ARTICOLO 23, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2012, N. 26 (DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA, DI PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI).

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 1° agosto 2012, n. 26, concernente “Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell’efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili”;

richiamato, in particolare, l’articolo 23, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale, il quale prevede la concessione di agevolazioni economiche per la realizzazione di iniziative nel settore dell’edilizia residenziale, relativamente a edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione, che raggiungano determinati livelli di prestazione energetica;

ricordato che il comma 2 dello stesso articolo 23 stabilisce che la Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, le modalità per la concessione e la revoca delle medesime agevolazioni;

ricordato che l’articolo 24, comma 1, della medesima legge prevede che i soggetti che esercitano attività d’impresa finalizzata alla costruzione di edifici possano beneficiare delle agevolazioni di cui sopra, a condizione che queste ultime ricadano sugli acquirenti finali e siano evidenziate nell’atto di trasferimento della proprietà;

ricordato che il comma 2 dello stesso articolo 24 stabilisce che la Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, gli adempimenti a carico delle stesse imprese, al fine di verificare il trasferimento del beneficio economico agli acquirenti finali;

ricordato che l’articolo 25, comma 1, della medesima legge prevede che le agevolazioni di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), siano determinate in relazione alla prestazione energetica degli edifici o delle singole unità abitative, indicata nell’attestato di certificazione energetica;

richiamata la propria deliberazione n. 1952 in data 5 ottobre 2012, concernente “Indirizzi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici necessari al fine del contenimento della spesa per il rispetto del patto di stabilità”;

richiamata la propria deliberazione n. 1988 in data 13 ottobre 2012, concernente la modificazione di criteri applicativi delle leggi regionali 6/2003 e 3/2006, per le finalità di cui alla deliberazione 1952/2012;

ravvisata la necessità di uniformare anche i criteri per la quantificazione delle agevolazioni previste dall’articolo 23, comma 1, lettera a), della l.r. 26/2012 agli indirizzi indicati dalle deliberazioni 1952/2012 e 1988/2012;

visto il parere favorevole della IV Commissione permanente del Consiglio regionale, di cui alla nota dell’Ufficio commissioni consiliari prot. n. 404 in data 16 gennaio 2013;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 28 dicembre 2012, concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2013, e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell’Assessorato attività produttive ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell’Assessore alle attività produttive, Ennio Pastoret;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, le modalità per la concessione e la revoca delle agevolazioni economiche nel settore dell'edilizia residenziale, previste dall'articolo 23, comma 1, lettera a) - edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione, della legge regionale 1° agosto 2012, n. 26, così come esplicitate nell'allegato alla presente deliberazione;
2. di stabilire che le disposizioni di cui al punto 1. si applicano alle richieste di agevolazione presentate successivamente al 1° gennaio 2013;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E LA REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
PREVISTE DALL'ARTICOLO 23, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE
REGIONALE 1° AGOSTO 2012, N. 26 (EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE
O SOGGETTI A TOTALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE)**

1. Iniziative agevolabili

- 1.1 Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 1° agosto 2012, n. 26, sono concesse agevolazioni economiche per la realizzazione di iniziative nel settore dell'edilizia residenziale, relativamente a edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1, della stessa legge, le agevolazioni sono concesse a fronte dell'acquisto o della realizzazione di edifici o di singole unità abitative e sono determinate in relazione alla prestazione energetica. Per le finalità di cui al presente allegato, gli immobili devono avere una prestazione energetica tale da ricadere in una classe energetica migliore o uguale alla "classe B", secondo il sistema di certificazione energetica regionale denominato "Beauclimat".
- 1.2 Gli edifici e le unità abitative suscettibili di agevolazione sono individuati dall'articolo 3, comma 1, categoria E.1 (1), del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10); sono pertanto esclusi gli edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari.
- 1.3 I proprietari degli edifici e delle unità abitative che fruiscono delle agevolazioni di cui al presente allegato non possono accedere per lo stesso immobile ai benefici economici previsti dall'articolo 23, comma 1, lettera b), della l.r. 26/2012 (edifici soggetti ad interventi di trasformazione edilizia e impiantistica), anche successivamente al termine di due anni decorrente dalla data di fine lavori, previsto dall'articolo 25, comma 2, della stessa legge.

2. Soggetti beneficiari

- 2.1 Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al punto 1. gli enti locali e i soggetti privati.
- 2.2 Per i soggetti privati che esercitano attività d'impresa finalizzata alla costruzione di edifici, l'erogazione dell'agevolazione è subordinata alla presentazione di fotocopia dell'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile, in cui sia evidenziato il passaggio del beneficio economico all'acquirente finale. L'atto di trasferimento deve essere stipulato successivamente al ricevimento della comunicazione - inviata dalla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive (di seguito denominata "Struttura") - dell'avvenuta approvazione del provvedimento di concessione dell'agevolazione. L'invio della fotocopia dell'atto di

trasferimento deve essere effettuato, a cura dell'impresa, entro due anni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, pena la revoca dell'agevolazione.

- 2.3 Per le finalità di cui al presente allegato, gli interventi di ampliamento volumetrico con i quali è costituita una nuova unità immobiliare, sono assimilati agli interventi di nuova costruzione.

3. Investimenti ammissibili

- 3.1 Sono ammissibili le istanze di agevolazione:

- presentate entro due anni dalla data di fine lavori comunicata al Comune territorialmente competente, purché il titolo abilitativo dell'edificio sia stato rilasciato successivamente al 9 ottobre 2005;
- relative a immobili per i quali non siano già state presentate richieste di finanziamento a valere sulla l.r. 26/2012 oppure sulla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia).

- 3.2 Sono in ogni caso escluse le iniziative realizzate nell'ambito di aziende agricole.

4. Modalità di presentazione delle istanze

- 4.1 L'istanza di agevolazione deve essere presentata dal proprietario alla Struttura, in competente bollo, mediante i moduli distribuiti dalla Struttura medesima e resi disponibili in formato elettronico sul sito Internet istituzionale della Regione in corrispondenza del canale tematico "Energia".

- 4.2 I moduli, differenziati in base alla tipologia dei soggetti beneficiari, riportano l'elenco dei documenti da allegare all'istanza.

- 4.3 L'istanza è presentata successivamente alla realizzazione dell'intervento per il quale è chiesta l'agevolazione ed al conseguimento dell'attestato di certificazione energetica. L'istanza medesima è sottoscritta da tutti i proprietari.

- 4.4 Con la sottoscrizione dell'istanza i richiedenti si impegnano a:

- accettare ogni controllo sulle installazioni oggetto di agevolazione;
- comunicare entro trenta giorni qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione;
- *(per i soggetti che esercitano attività d'impresa finalizzata alla costruzione di edifici)* trasmettere la fotocopia dell'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile, ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, secondo quanto previsto al punto 2.2;

- 4.5 Nell'istanza di agevolazione i richiedenti sono tenuti altresì ad attestare:

- di non aver richiesto o beneficiato per la medesima iniziativa di altre agevolazioni pubbliche, secondo quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. 26/2012 (divieto di cumulo);

- di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 31, comma 5, della l.r. 26/2012, (mancata restituzione dell'agevolazione entro il termine di sessanta giorni nel caso di revoca della stessa);
- (*per i soggetti privati che esercitano attività d'impresa*) che non sussistono, nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia).

5. Istruttoria

- 5.1 La Struttura registra le istanze presentate e verifica la disponibilità finanziaria, dopodiché sottopone ad istruttoria le medesime in base all'ordine cronologico di presentazione. Nel caso di assenza della necessaria copertura, la Struttura comunica ai richiedenti le ragioni che rendono impossibile l'attribuzione del beneficio economico e sospende i corrispondenti procedimenti amministrativi. Le istanze sono in tal caso riprese in considerazione al rinnovo della necessaria disponibilità e nel rispetto del principio della competenza finanziaria.
- 5.2 Il procedimento si conclude entro 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.
- 5.3 Nel caso di istanza incompleta o irregolare, la Struttura provvede alla richiesta di documentazione integrativa, da fornire nel termine di 30 giorni, pena l'inammissibilità dell'istanza medesima.
- 5.4 La richiesta di integrazioni - prevista dall'art. 5, comma 1, lett. c), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) - interrompe la decorrenza del termine di cui al punto 5.2 per la conclusione del procedimento.
- 5.5 Qualora la documentazione non venga integrata entro la scadenza indicata al punto 5.3, la Struttura dà comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in ottemperanza all'articolo 16 della l.r. 19/2007.
- 5.6 In caso di esito positivo dell'istruttoria, la concessione dell'agevolazione è approvata con provvedimento del dirigente della Struttura, nei limiti delle disponibilità finanziarie.
- 5.7 Per le istanze inoltrate da soggetti privati che esercitano attività d'impresa finalizzata alla costruzione di edifici, il provvedimento di concessione dell'agevolazione è approvato successivamente all'effettuazione, da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (di seguito denominata "ARPA"), ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), della l.r. 26/2012, dei controlli previsti dall'articolo 52, comma 1, della stessa legge.
- 5.8 Per le istanze di cui al punto 5.7, l'erogazione dell'agevolazione è subordinata alla presentazione della fotocopia dell'atto di trasferimento di proprietà dell'immobile - in cui sia evidenziato il passaggio del beneficio economico all'acquirente finale - secondo quanto previsto al punto 2.2, pena la revoca dell'agevolazione.

6. Determinazione delle agevolazioni

- 6.1 L'agevolazione è calcolata per ogni singola unità immobiliare di cui è composto l'edificio, con riferimento alla classe energetica riportata dall'attestato di certificazione energetica della stessa unità immobiliare, sulla base della superficie utile climatizzata ($A_{u,c}$); gli importi secondo i quali è calcolata l'agevolazione sono modulati in rapporto alla consistenza dell'edificio stesso, così come indicati nella seguente tabella:

Classe energetica	Agevolazione per ciascuna unità immobiliare situata in edificio composto da non più di 4 unità [euro]	Agevolazione per ciascuna unità immobiliare situata in edificio composto da un numero di unità compreso tra 4 e 10 [euro]	Agevolazione per ciascuna unità immobiliare situata in edificio composto da più di 10 unità [euro]
A+	$90 \text{ euro} \times \text{mq } A_{u,c}$	$70 \text{ euro} \times \text{mq } A_{u,c}$	$60 \text{ euro} \times \text{mq } A_{u,c}$
A	$60 \text{ euro} \times \text{mq } A_{u,c}$	$40 \text{ euro} \times \text{mq } A_{u,c}$	$20 \text{ euro} \times \text{mq } A_{u,c}$
B	$30 \text{ euro} \times \text{mq } A_{u,c}$	$20 \text{ euro} \times \text{mq } A_{u,c}$	$10 \text{ euro} \times \text{mq } A_{u,c}$

- 6.2 Gli attestati di certificazione energetica devono essere redatti utilizzando esclusivamente l'apposito sistema informatico di cui al punto 1.1 e registrati dal Comune territorialmente competente sul "Portale Energia" attivato sul sito Internet istituzionale della Regione.
- 6.3 Nel caso di edifici composti da più unità abitative sono ammissibili esclusivamente attestati di certificazione energetica redatti con riferimento alle singole unità abitative.
- 6.4 Nel caso di unità abitative aventi superficie utile climatizzata ($A_{u,c}$) maggiore di 100 mq, l'agevolazione viene calcolata utilizzando il medesimo valore come limite massimo.
- 6.5 Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto capitale per un importo minimo di euro 500.
- 6.6 La Struttura provvede alla rideterminazione dell'agevolazione qualora dai controlli effettuati dall'ARPA, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), della l.r. 26/2012, emerga che la prestazione energetica dell'unità immobiliare oggetto della domanda di agevolazione è superiore rispetto a quella indicata nell'attestato di certificazione energetica.

7. Revoca delle agevolazioni

- 7.1 La revoca delle agevolazioni, prevista nei casi indicati dall'articolo 31 della l.r. 26/2012, è disposta con provvedimento del dirigente della Struttura.
- 7.2 In applicazione dell'articolo 24, comma 1, la revoca è altresì disposta nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato che esercita attività d'impresa finalizzata alla costruzione di edifici e che:

- non abbia trasferito il beneficio economico a favore dell'acquirente finale, mediante apposito atto;
- non abbia trasmesso alla Struttura, entro due anni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione del provvedimento di concessione dell'agevolazione, la fotocopia dell'atto di trasferimento della proprietà all'acquirente finale.

7.3 Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato diverso da quelli che esercitano attività d'impresa finalizzata alla costruzione di edifici, l'agevolazione è revocata in presenza di un attestato di certificazione energetica risultato non corretto dal punto di vista formale o sostanziale, a seguito del controllo effettuato dall'ARPA ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), della l.r. 26/2012. In base all'esito del controllo, la revoca può essere disposta in misura parziale, secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 4, della stessa legge, tenuto conto del nuovo attestato redatto in ottemperanza all'articolo 53, comma 2.